



**Università
di Genova**

Il Garante di Ateneo

RELAZIONE

Agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico
2020/2021

Genova, 31 ottobre 2021

Michele Di Lecce

1) Premessa

La relazione che segue è stata redatta dal Garante di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2020/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova.

L'attuale Garante venne nominato con D.R. n. 3573 del 29 settembre 2017 per il quadriennio accademico 2017/2021 e quindi con la presentazione di questa sua quarta relazione annuale si conclude l'attività da lui svolta in tale ruolo.

Nella relazione si dà conto di quanto fatto, naturalmente solo nel periodo in esame, dall'Ufficio del Garante al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare "gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università".

Il Garante di Ateneo, quindi, avendo una funzione sostanzialmente ed in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi soggetti genericamente indicati come Difensori civici (o appunto Garanti) previsti in altri e diversi ambiti da specifiche normative, "pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo".¹

A tal fine il Garante interviene:

- su istanza dei soggetti legittimati a rivolgersi al suo Ufficio in ragione dei loro rapporti di lavoro e/o di studio o collaborazione con l'Ateneo (vale a dire: docenti, personale amministrativo e tecnico, studenti dell'Università di Genova);
- su segnalazione di soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento, complessivamente inteso, di una qualche attività svolta dall'Università di Genova;
- d'ufficio, ma naturalmente sempre in relazione ad ipotizzate anomalie, eventualmente anche di natura comportamentale, o a disfunzioni, od errori, od omissioni, o ritardi in qualche modo riferibili alle attività di uffici e/o di strutture dell'Ateneo genovese considerati nella loro unitarietà, oppure comunque ascrivibili a singoli soggetti in essi operanti.

¹ Antonio Rossi, Manuale di legislazione Universitaria, Napoli, Simone, 2015.

Il Garante, perciò, può rivolgersi nell'ambito dell'Ateneo a qualsiasi soggetto fisico, ufficio od organo per interloquire in ordine a questioni che coinvolgano l'imparzialità, la trasparenza e la correttezza di specifiche attività, procedure, prassi o singoli comportamenti.

In esito alle informazioni ricevute ed alla eventuale documentazione acquisita, il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, "comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo" di volta in volta in qualche misura interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità di formulare osservazioni (e/o di proporre soluzioni) rivolte ai soggetti od agli organi universitari coinvolti, i quali dovranno poi valutarle per il futuro ai fini dello svolgimento nel miglior modo possibile della specifica attività considerata. Nel fare ciò, resta naturalmente ferma l'autonomia decisionale degli stessi nell'ambito della discrezionalità amministrativa loro riconosciuta.

Ovviamente nessuna indicazione o valutazione di merito può poi essere data dal Garante in ordine alla attività didattica in senso stretto.

Un siffatto intervento è ovviamente possibile solo in relazione a situazioni ritenute critiche, o almeno problematiche, o non sufficientemente chiare, o comunque poco trasparenti, però sempre che esse siano di carattere generale, o comunque in certa misura ricorrenti o reiterabili anche se le stesse in realtà emergono a seguito dell'esame di casi particolari sottoposti alla attenzione del Garante.

Tali osservazioni, relative appunto a problematiche di natura generale, proprio per questo loro carattere e per la loro stessa portata, possono anche prescindere in qualche misura dal tenore e dallo specifico contenuto delle puntuali determinazioni adottate dal Garante in ordine alla singola situazione denunciata, dal cui esame esse sono poi state, più o meno direttamente, fatte emergere.

In ogni caso infatti vi sarà comunque la necessità, o almeno la opportunità, di trovare se possibile una concreta e soddisfacente soluzione in ordine alle specifiche vicende segnalate al Garante dai diretti interessati.

Restando ancora su un piano generale, relativo perciò a tutta l'attività in qualche modo svolta dal Garante, si segnala che non ha avuto, nell'anno accademico in esame, alcun ulteriore seguito l'iniziativa di un Garante di altro Ateneo, che di

fatto aveva negli scorsi anni accademici avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università coinvolte) per la discussione ed il confronto su temi di comune interesse. Tale iniziativa, alla quale questo Garante aveva subito aderito, potrà forse essere rivitalizzata in un prossimo futuro, apparendo, come già osservato lo scorso anno, di certo interessante ed utile, specie per affrontare problematiche comuni ai vari Atenei (si pensi ad esempio al tema degli esami c.d. bloccanti) e spesso di difficile soluzione, confrontarsi per trovare orientamenti condivisi, oltre che per diffondere magari prassi virtuose.

Piena è stata invece la collaborazione offerta al Garante sia dai docenti che dal personale amministrativo dell'Ateneo; è quindi doveroso evidenziare in questa sede la tempestività - naturalmente tenuto conto della situazione emergenziale in atto ormai da tempo nel Paese ed in particolare del ricorso generalizzato al lavoro non in presenza - e la completezza delle risposte puntualmente fornite alle richieste di informazioni e di documentazione avanzate, spesso anche solo telefonicamente, dall'Ufficio del Garante in relazione alle molteplici e diverse situazioni oggetto di segnalazione.

In proposito, si ritiene ugualmente doveroso formulare uno specifico ringraziamento alla Capo Settore Organi collegiali, Protocollo ed Archivio per la disponibilità offerta, anche in questo ultimo non semplice anno accademico, nella organizzazione del lavoro della Segreteria che il Garante, come è noto, condivide appunto con gli Organi Collegiali.

Infine, un particolare ringraziamento va alla signora Margherita Messina che, quale persona incaricata nell'ambito della Segreteria di seguire tra l'altro specificamente l'Ufficio del Garante, ha costantemente assicurato anche nell'anno in questione, purtroppo necessariamente caratterizzato dalle inevitabili problematiche operative scaturenti dal perdurare dello stato emergenziale, una costante, puntuale e qualificata assistenza in relazione allo svolgimento complessivo delle delicate, ed a volte non semplici, incombenze derivanti proprio dal ruolo di garanzia del Garante.

2) **Attività svolta**

Nell'anno accademico qui preso in considerazione sono pervenute all'Ufficio del Garante complessivamente 30 istanze, vale a dire un numero certamente consistente, ma inferiore di un terzo rispetto a quello registrato nell'anno precedente, che essendo stato appunto di ben 45 casi, rappresenta in termini assoluti la punta massima fino ad ora raggiunta.

Nella precedente relazione, come forse si ricorderà, si era evidenziato come nel corso dei precedenti tre anni (vale a dire nel periodo di svolgimento dell'incarico da parte di questo Garante) vi fosse stato un aumento molto rilevante degli esposti annualmente pervenuti; esposti il cui numero, anche nell'anno accademico appena terminato (cioè 2020/2021), nonostante la detta flessione, appare in ogni caso significativo, specie in considerazione di quanto si esporrà nel successivo paragrafo.

Invero, il consolidarsi comunque in questi ultimi quattro anni di una non certo indifferente linea di crescita rispetto al passato, anche recente, dei ricorsi al Garante sembra dovuto a molteplici cause, che qui non occorre però analizzare dettagliatamente, essendo sufficiente ribadire che, come osservato anche nelle precedenti relazioni, molte denunce pervenute in questi anni hanno fatto riferimento, oltre che a situazioni occasionali, anche a comportamenti, od a prassi operative, o ad atteggiamenti risalenti nel tempo, o almeno non del tutto nuovi, che evidentemente in precedenza non si era ritenuto da parte degli interessati utile segnalare ad un organo di garanzia, quale è appunto il Garante di Ateneo che, come lo Statuto correttamente impone, deve essere “scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo”.

Ciò sembra essere accaduto anche in un contesto come l'attuale caratterizzato, come è a tutti noto, da notevoli problemi di vario genere, derivanti dallo stato di emergenza sanitaria nel quale ormai da molti mesi si trova purtroppo il nostro Paese; situazione critica che ha, con ogni evidenza, profondamente inciso anche sullo svolgimento delle attività universitarie nel loro complesso che in qualche modo sono proseguite sia pure incontrando tante, forse ancora troppe, difficoltà di tipo prevalentemente, ma non esclusivamente, operativo.

In via generale è quindi possibile ancora una volta notare come appaia in ogni caso evidente l'ampliarsi ed il consolidarsi nell'ambito dell'Ateneo di Genova della consapevolezza della effettiva opportunità, se non altro, del ricorso all'intervento del Garante. Nonostante ciò, il ruolo e la concreta attività in ambito universitario di tale organo non sembrano certo ancora sufficientemente noti; così come per altro accade in varia misura anche per organi di garanzia analoghi previsti in altri e diversi ambiti.

Per quanto attiene specificamente all'attività dell'Ufficio del Garante va rilevato che anche nell'anno qui considerato tutte le sopra dette istanze sono pervenute con e-mail, a volte dirette non solo al Garante, ma anche ad altri Uffici od Organi dell'Università.

L'invio telematico di un certo numero di missive è stato preceduto da telefonate nelle quali si anticipavano i contenuti delle stesse (solo ad alcune telefonate per così dire esplorative non ha fatto poi seguito alcuna istanza scritta).

Le denunce, o richieste, sono state protocollate dalla segreteria su un apposito registro cartaceo, naturalmente utilizzato anche per annotare poi le missive interlocutorie o di risposta inviate dall'Ufficio, così come finora previsto dalla normativa interna di Ateneo, volta in particolare ad assicurare sempre la massima riservatezza, prescindendo sia dallo specifico oggetto delle stesse, che dagli estensori o mittenti delle segnalazioni.

Classificando ora in base alla provenienza le istanze pervenute nell'anno accademico 2020-2021, può rilevarsi che sono giunte:

- n. 7 istanze da parte di docenti, (10)
- n. 2 istanze da parte del personale amministrativo e tecnico, (6)
- n. 15 istanze da parte di studenti, (25)
- n. 6 istanze da parte di altri soggetti. (4)

(N.B.: Tra parentesi sono riportati per completezza di analisi i dati relativi alla provenienza degli esposti registrati nel precedente anno accademico.)

Sul punto in particolare va osservato che:

- le sei istanze da ultimo indicate nell'elenco sopra riportato risultano inviate rispettivamente da una organizzazione sindacale universitaria, dalla mamma di una studentessa, da 3 ex studenti e da 1 ex docente;
- alcune delle istanze provenienti da studenti sono state sottoscritte da più soggetti;

- altre istanze, pur provenendo da singoli studenti, sono state formulate dai medesimi nella loro qualità di rappresentanti degli studenti stessi;
- in quest'anno non vi sono state né procedure aperte di ufficio dal Garante, né istanze inviate da soggetti ignoti.

Quanto alla ripartizione per categoria di provenienza (cioè personale docente, personale tecnico – amministrativo, studenti) delle denunce, è rimasto sostanzialmente immutato, rispetto all'anno accademico precedente, il rapporto percentuale tra le stesse, con una diminuzione solo per quelle inviate dal personale amministrativo.

I procedimenti aperti nell'anno qui preso in esame a seguito delle istanze di cui sopra sono stati poi definiti:

- con formale provvedimento n. 27,
- con rinuncia da parte dell'interessato n. 3.

Solo per completezza va specificato che in uno dei tre casi di rinuncia questa è risultata implicitamente dal fatto che, essendo pervenuta una e-mail senza testo, l'Ufficio ha provveduto a dare comunicazione di ciò al mittente che però non ha inoltrato alcuna altra e-mail.

In tutti i procedimenti aperti nel corso dell'anno, tranne che in uno, sono stati acquisiti documenti, e/o sono state chieste informazioni, rivolgendosi in genere ai responsabili delle diverse strutture universitarie (tecniche, amministrative o didattiche) in qualche modo interessate.

Questo perché l'Ufficio del Garante anche nell'anno accademico in discorso è riuscito sostanzialmente a svolgere le proprie attività secondo le modalità operative messe a punto e positivamente sperimentate in questi ultimi anni. Infatti, in mancanza, come è noto, di qualsivoglia specifica norma procedurale da seguire, il Garante ha operato senza osservare particolari o specifiche formalità, cercando solo di utilizzare gli strumenti a disposizione per poter disporre degli elementi conoscitivi necessari al fine di raggiungere (e poi comunicare) le proprie determinazioni.

Perciò in quasi tutti i procedimenti si è provveduto inizialmente ad invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto anche da molti di loro) ad un colloquio, sempre rapidamente fissato, con il Garante al fine di meglio chiarire le relative istanze e/o domande che spesso per varie ragioni sono risultate (a volte

anche per espressa volontà del mittente) estremamente sintetiche, oppure prive di allegati o di sufficienti riferimenti.

Nel corso di tali colloqui, che nell'arco temporale in esame sono stati per evidenti ragioni quasi esclusivamente telefonici, a volte vi è stata anche la individuazione (oltre che il commento) da parte dei denunciati di documentazione evidentemente ritenuta da loro o dal Garante utile per l'inquadramento e la definizione del caso specifico sottoposto all'esame dell'organo di garanzia.

In particolare, un colloquio del Garante con coloro che si erano rivolti al suo Ufficio vi è sempre stato in tutti quei casi nei quali non appariva, come detto, compiutamente descritta e sufficientemente chiara la situazione segnalata o il quesito avanzato. Tale colloquio si è rivelato in ogni caso molto utile ed in alcuni casi addirittura decisivo, tanto da rendere non necessaria poi l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture universitarie interessate. In qualche caso è stato addirittura ritenuto opportuno dagli interessati avere più colloqui con il Garante.

I colloqui in questione hanno in gran parte rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività dell'Ufficio del Garante caratterizzata di solito dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e/o gli organi di volta in volta direttamente, gerarchicamente od in via funzionale maggiormente interessati.

In proposito va rilevato che per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, che certo, come già osservato, non a caso è in alcun modo regolamentata in via generale, si è fatto frequentemente ricorso a interlocuzioni telefoniche, ed al massimo ad e-mail, per richiedere le informazioni necessarie, o scambiarsi comunicazioni interlocutorie, ottenendo dagli organi e dagli uffici universitari non solo risposte sempre sollecite e complete, ma a volte anche sollecitazioni ad esprimere un qualche parere.

Su questo iter procedurale hanno ovviamente inciso le peculiari modalità operative - in particolare l'ampio ricorso al lavoro a distanza sia da parte della segreteria che da parte dello stesso Garante (per altro rimasto sempre reperibile telefonicamente avendo attivato la deviazione delle comunicazioni in arrivo sulla linea telefonica di ufficio sul suo telefono personale) - che si sono dovute necessariamente sempre seguire per la perdurante e più volte richiamata situazione emergenziale in atto.

Concluse le attività, che si potrebbero genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le determinazioni del Garante e, quando ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (di cui si dirà dettagliatamente in seguito), dandone sempre comunicazione all'interessato, oltre che, se ritenuto opportuno, al Rettore (o ai Pro-Rettori specificamente delegati per le materie o gli argomenti trattati) ed ai docenti od alle strutture universitarie di riferimento.

In definitiva, riepilogando anche quanto fin qui detto, nell'anno qui preso in esame sono state complessivamente trattate dall'Ufficio del Garante:

- 36 istanze, denunce o segnalazioni,
di cui 30 nuove, cioè pervenute come sopra indicato nel periodo in esame, e 6 invece pervenute nello scorso anno accademico, ma ancora in trattazione per varie ragioni - prevalentemente però perché pervenute nell'ultima parte dell'anno - alla data del 31.10.2020 e perciò definite solo nel corso del successivo anno accademico, vale a dire quello oggetto di questa relazione;
- 34 sono stati i casi per i quali si sono chiesti chiarimenti o informazioni;
- 33 sono stati i provvedimenti finali adottati;
- 18 sono state le osservazioni di carattere generale formulate; di queste si dirà dettagliatamente in seguito, evidenziando però fin d'ora che esse in questo periodo sono significativamente aumentate in termini assoluti e percentuali.

Pertanto, non restano al termine dell'anno accademico 2020/2021, vale a dire alla data del 30 ottobre 2021, altre istanze comunque pervenute e non ancora definite; tutti i relativi provvedimenti poi sono già stati comunicati agli interessati come sopra detto.

3) Casi più rilevanti

Si ritiene opportuno riportare qui in forma sintetica, così come fatto d'altra parte nelle relazioni relative ai precedenti tre anni accademici, solo i casi comunque più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno in discorso, indicando contestualmente, e solo in linea di massima, le conclusioni cui si è giunti, ivi compresa la formulazione di possibili osservazioni di carattere generale.

In proposito va sottolineato che in più della metà dei casi trattati nell'anno accademico in esame il Garante ha ritenuto necessario formulare delle osservazioni di carattere generale; mentre nell'anno precedente, nonostante la maggiore numerosità delle denunce, erano state solo cinque le situazioni segnalate che avevano comportato delle osservazioni.

Per non appesantire inutilmente la relazione verranno, come sempre, raggruppati nella esposizione che segue i casi relativi a problematiche identiche, o quantomeno analoghe, anche essi però sono stati oggetto di puntuali segnalazioni inviate al Garante, magari in tempi e/o da soggetti diversi, e sono stati perciò comunque singolarmente poi definiti.

I casi verranno naturalmente riportati qui senza riferimenti nominativi, o di altra natura ma in ogni caso troppo specifici (quali ad esempio: il Corso di laurea, l'Ufficio, l'esame, i docenti), al fine di assicurare in questa sede nella misura massima possibile l'anonimato ai soggetti a vario titolo interessati, e di garantire comunque in via più generale la riservatezza anche sui dati forniti e sulle informazioni comunicate o acquisite, tenuto in particolare conto del fatto che questa relazione del Garante dovrebbe essere in un prossimo futuro pubblicata nel sito dell'Ateneo, così come è stato fatto per altro per le tre precedenti.

Da ultimo, non sembra inutile precisare che nella elencazione che segue non è stato volutamente seguito alcun ordine o criterio di priorità (ad esempio, cronologico, di importanza, di gravità, ecc.) per cui la sequenza nella quale sono riportati i diversi casi è da ritenersi del tutto casuale.

a) Una docente ha segnalato al Garante di aver partecipato a diverse procedure concorsuali indette dall'Ateneo complessivamente svoltesi, a suo dire, in modo non del tutto corretto e per questo già oggetto da parte sua di impugnative dinanzi ai competenti organi della Giustizia amministrativa.

Nel corso della acquisizione della relativa documentazione e delle opportune informazioni, il Garante apprendeva dalla stampa dell'apertura, su alcune almeno delle dette vicende, anche di una indagine da parte della Procura della Repubblica di Genova. Nello stesso periodo per altro alcuni quotidiani, in sede di cronaca locale, davano un certo rilievo alla constatazione, contenuta nella ultima relazione annuale presentata dal Presidente del T.A.R. Liguria, sulla crescita numericamente significativa dei ricorsi presentati in via generale contro concorsi universitari.

In un tale contesto il Garante, naturalmente nell'ambito delle proprie funzioni e prescindendo quindi del tutto dalle decisioni almeno in parte già adottate sia dai magistrati ordinari ed amministrativi, sia dalla stessa Università a seguito appunto di alcune di tali decisioni dell'Autorità giudiziaria, si riservava, nel comunicare le sue determinazioni alla esponente, di formulare in questa sede osservazioni di tipo generale.

In particolare, dall'insieme degli atti esaminati sembrava infatti emergere la opportunità, se non altro, di rivedere sostanzialmente da un lato alcuni aspetti della regolamentazione universitaria allora seguita nell'Ateneo in tema di chiamata dei docenti, e dall'altro di articolare meglio e più coerentemente alcuni dei criteri di valutazione riportati, magari quasi automaticamente, da tempo nei relativi Bandi ed in qualche modo seguiti poi dalle Commissioni di volta in volta appositamente nominate.

Non appare quindi necessario analizzare qui puntualmente le diverse procedure in discorso, perché proprio dal loro complessivo esame - oltre che dai tanti rilievi nei confronti di atti e comportamenti dell'Università evidenziati nelle motivazioni di qualche decisione in proposito dei giudici amministrativi - risulta evidente che le dette osservazioni sono di carattere generale e vanno quindi al di là delle specifiche vicende esaminate, dal cui concreto esito appare perciò possibile prescindere in questa sede.

Per di più non occorre ora neppure ulteriormente precisare tali osservazioni avendo nel frattempo l'Università di Genova provveduto prima a predisporre delle "disposizioni transitorie per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento del personale docente" (con conseguente "abrogazione della normativa interna vigente") e poi ad approvare di

recente vari Regolamenti che hanno completamente innovato proprio la disciplina delle chiamate dei docenti stessi.

b) Diversi studenti, iscritti a vari corsi di laurea, si sono rivolti, sempre nell'arco temporale qui preso in esame, al Garante per chiedere un suo intervento in ordine a specifiche carenze comportamentali, per così dire, di alcuni docenti.

Gli episodi più significativi, che possono qui così riassumersi, andavano:

- dallo svolgimento di una seduta di esame, avvenuta tramite piattaforma Teams ed alla quale partecipavano due docenti oltre a tutti gli studenti prenotati, nel corso della quale vi era stato tra i docenti stessi uno scambio di messaggi, attraverso chat WhatsApp Web “in condivisione di schermo” (per cui anche tutti gli studenti che partecipavano alla seduta di esame in questione avevano potuto vederli e “salvarli”), contenenti espressioni e considerazioni che, indipendentemente dalla loro eventuale valenza diffamatoria nei confronti degli studenti ai quali erano specificamente riferiti, risultavano comunque del tutto impropri ed inaccettabili;
- al comportamento, si spera inusuale, tenuto da un docente durante lo svolgimento di un esame che era stato di fatto condotto in modo tale da portare il candidato a ritenersi, con qualche ragione, addirittura deriso dal docente stesso;
- alla omessa comunicazione da parte dell'esaminatore ad uno studente, che stava sostenendo da remoto un esame articolato in più prove, dell'esito (positivo o negativo) della prova stessa, sostenendo che, solo una volta registrato online il voto, avrebbe potuto conoscere l'esito dell'esame, vanificando così un legittimo interesse del medesimo ad avere immediatamente una tale informazione – come per altro la normativa dell'Ateneo prevede in via generale per ogni esame orale – ed in modo da rendere, ad esempio, evidentemente inutile per lo studente affrontare le prove successive del medesimo esame qualora non avesse superato una delle prove precedenti, visto che il voto finale non veniva determinato in base alla media matematica dei voti riportati nelle singole prove;
- alla annotazione a volte nei verbali di esame del voto riportato da uno studente in modo non omogeneo tra quello scritto in cifre e quello scritto in lettere;
- per finire alla davvero inspiegabile totale assenza dall'Università di un ricercatore che non solo non aveva tenuto alcuna lezione nell'ambito degli insegnamenti di cui era incaricato, ma risultava anche del tutto irreperibile e non dava notizie di sé, per altro dopo aver anche in passato tenuto un contegno sembra non proprio diligente.

In tutti questi casi, con la fattiva collaborazione dei vari responsabili e coordinatori dei Corsi e dei Dipartimenti di volta in volta direttamente interessati, è stata trovata una soddisfacente soluzione con riferimento alle specifiche vicende; di ciò si è data la dovuta informazione, innanzi tutto agli interessati, da parte del Garante che però nelle sue determinazioni ha ritenuto di cogliere in tali situazioni dei preoccupanti, o comunque non corretti e trasparenti, profili di portata più vasta meritevoli di apposite osservazioni.

Ancora una volta, però, non sembra qui necessario dettagliare ulteriormente tali, di certo ovvie per quanto detto, osservazioni dal momento che nel frattempo sono già intervenute da parte dell'Ateneo decisioni in grado di scongiurare, almeno potenzialmente, per l'avvenire il ripetersi di analoghi episodi, che con ogni evidenza non hanno nulla a che vedere con la autonomia della sfera didattica.

Infatti i diversi responsabili, ai vari livelli interessati, recependo le considerazioni che il Garante aveva loro espresso nell'ambito della sua già ricordata funzione posta a presidio della imparzialità e correttezza dell'agire dell'Ateneo, hanno opportunamente ed ampiamente chiarito con i docenti e con gli studenti coinvolti i termini delle problematiche evidenziate, affinché non abbiano ragionevolmente a ripetersi, e non hanno più assegnato alcun insegnamento al ricercatore assente di cui sopra.

c) Due docenti hanno portato, da prospettive e con intenti diversi, a conoscenza del Garante le procedure piuttosto singolari di fatto seguite per giungere alla individuazione del vincitore di un concorso organizzato da un Comitato universitario, che prevedeva tra l'altro anche l'assegnazione al vincitore di un premio in danaro.

La documentazione acquisita e le circostanziate informazioni ricevute hanno consentito a questo Garante di ripercorrere, non senza difficoltà, tutte (o quasi) le diverse fasi nella quali si era articolato lo svolgimento del concorso in questione, a partire dal Bando e fino alla proclamazione del vincitore.

Invero già il Bando in questione conteneva delle previsioni piuttosto anomale, quali ad esempio quelle secondo le quali i concorrenti si sarebbero potuti avvalere nella fase di predisposizione della proposta della "consulenza della Commissione giudicatrice" e la espressa riserva per quest'ultima di concordare con

il vincitore l'introduzione di eventuali modifiche all'elaborato prescelto, limitandosi poi a dare solo qualche indicazione sulla composizione della Commissione giudicatrice e sui criteri di valutazione degli elaborati.

Pur non sembrando necessario in questa sede ripetere analiticamente quanto già osservato nelle determinazioni del Garante a suo tempo comunicate agli interessati, non ci si può esimere dal ribadire la superficialità e la non sufficiente trasparenza delle procedure, delle modalità operative e delle scelte (ovviamente non quelle di merito) in concreto seguite durante tutto lo svolgimento del concorso in discorso, anche sulla base di quanto previsto o non previsto nel relativo Bando.

Considerato però che le attività in esame risultavano, già prima dell'intervento del Garante, ormai concluse con la proclamazione nel corso di una manifestazione pubblica dell'opera vincitrice, resta però la rilevata opportunità in via generale di porre una particolare attenzione da parte delle strutture universitarie preposte alla formulazione stessa di bandi di questo genere. Questi, infatti, dovrebbero essere articolati compiutamente e correttamente così da non dare, in qualche modo o magari solo implicitamente, la possibilità di attivare poi sulla loro base procedure concorsuali non sufficientemente trasparenti e tali da lasciare nella gestione del singolo concorso eccessivi margini di discrezionalità, a volte molto prossimi all'arbitrio.

In questo senso viene formulata appunto una osservazione di carattere generale al fine di consentire agli Uffici ed agli Organi universitari preposti di valutare come meglio predisporre ed organizzare diversamente sia gli eventuali futuri Bandi per concorsi di questo genere indetti dall'Ateneo di Genova, sia le relative procedure di svolgimento delle necessarie attività.

d) Un laureato ha segnalato al Garante la impossibilità per lui di ritirare personalmente, o attraverso una persona da delegare, la sua pergamena di laurea, della quale non poteva quindi venire in possesso, perché secondo quanto deciso da tempo dall'Ateneo non poteva (neppure a sua espressa richiesta e con il pagamento da parte sua delle spese) essergli spedita.

Nel caso di specie, a seguito dell'intervento del Garante, gli Uffici hanno deciso di provvedere in via eccezionale, tenuto anche conto della situazione emergenziale in atto, alla richiesta spedizione, ma si ritiene comunque necessario formulare una osservazione di carattere generale circa la opportunità di prevedere per l'avvenire

la possibilità di un invio, naturalmente a determinate condizioni, per posta o con altro mezzo, del diploma di laurea agli interessati che ne facessero richiesta.

Si prospetta, in altri termini, di valutare la possibilità di superare da parte dell'Ateneo un anacronistico limite, che per altro sembra coerente con quanto ormai deciso dalla Pubblica Amministrazione proprio in tema di rilascio di documenti.

e) Una studentessa si è rivolta al Garante segnalando come un suo errore procedurale (la non conferma tempestiva della iscrizione) non le avesse consentito di utilizzare un avviso di scorrimento di una graduatoria, relativa ad un test di ingresso per uno specifico Corso di Laurea, nella quale ella risultava ottimamente posizionata.

Ora, al di là della impossibilità formale in questo caso di porre in qualche modo riparo a tale omissione, dall'esame della documentazione acquisita dal Garante emergeva una procedura selettiva iniziale estremamente complessa e farraginoso per di più non certo illustrata in modo chiaro ed omogeneo in tutte le relative pagine del Portale web dell'Ateneo.

In particolare il caso in questione ha portato il Garante a formulare una osservazione di carattere generale in ordine alla opportunità di valutare da parte delle competenti strutture universitarie una qualche forma di semplificazione del meccanismo di scorrimento delle graduatorie in questione, che ovviamente non può non essere ipotizzato in astratto, ma andrebbe forse cadenzato in concreto con date prefissate (e non con la sola indicazione del termine ultimo di chiusura del procedimento di riassegnazione dei posti disponibili a seguito di rinunce), dando così agli studenti interessati termini adeguati (non come oggi accade anche di soli due giorni) per provvedere alla conferma della iscrizione. Ciò consentirebbe, forse, anche di coprire un numero maggiore di posti nell'ambito di quelli previsti dallo specifico bando.

f) Molti studenti hanno denunciato, con puntuali segnalazioni al Garante, alcune significative disfunzioni, prevalentemente di natura organizzativa, derivanti dalla necessità di far ricorso alla didattica a distanza, attività questa evidentemente non sempre completamente accettata ed affrontata da alcuni docenti.

In particolare, si ritiene di evidenziare qui solo talune delle problematiche in questione, quali:

- quelle riscontrate durante lo svolgimento degli incontri di alcuni laboratori professionali caratterizzati da difficoltà di connessione online del docente e di mancato caricamento del materiale didattico sulla piattaforma Teams;
- quelle relative alle comunicazioni agli studenti, spesso scarse e disomogenee, ed alla organizzazione concreta delle attività didattiche, a volte in base a scelte e condizioni anche risalenti nel tempo;
- quelle relative alle quantomeno singolari modalità di effettuazione di sessioni di esami da remoto fissate da un docente con una decisione comunicata agli studenti meno di ventiquattro ore prima dell'inizio degli stessi e poi tenuti in tempi più ristretti del solito, per di più con la registrazione degli stessi e delle immagini degli studenti impegnati;
- quelle in qualche modo connesse al rilevante aumento delle iscrizioni ad un CdL, avutosi in ragione dei numerosi ingressi non a numero programmato, che, sommandosi alle più generali difficoltà dovute alla situazione pandemica, non si è riusciti di fatto a prevedere, affrontare e gestire, almeno in una fase iniziale;
- quelle non solo certamente diffuse ma anche particolarmente avvertite in questo arco temporale, e perciò da molti studenti segnalate al Garante, relative alla possibilità se non di essere ricevuti almeno di avere un qualche contatto a distanza con i docenti;
- quelle derivanti dalla non tempestiva registrazione dei voti e dalla grande lentezza nella correzione dei compiti scritti ammesse da un docente.

L'azione del Garante, anche nei casi appena richiamati, da un lato ed in via immediata è stata diretta a favorire la ricerca per quanto possibile di una soluzione ai problemi specifici oggetto di denuncia, dall'altro ed in via più mediata ha cercato di favorire il confronto tra i docenti di volta in volta più direttamente ed in diversi ruoli interessati al fine di avviare una discussione che potesse individuare misure concrete per migliorare la qualità della didattica e dell'organizzazione cercando di evitare il ripetersi in futuro di situazioni, se non altro spiacevoli, come quelle che si erano create.

Di qui la formulazione di osservazioni di carattere generale, che partendo dagli specifici episodi in discorso, potessero poi conseguire tale risultato. In proposito il Garante non può non sottolineare, ancora una volta, il favore che dette osservazioni hanno suscitato la completa disponibilità degli interessati a valutare

quanto da esse emergeva, adottando anche adeguate decisioni, e questo rende superfluo analizzare dettagliatamente qui le singole vicende.

g) Un docente si è ripetutamente rivolto anche al Garante per denunciare una errata, a suo giudizio, valutazione effettuata dalle Commissioni esaminatrici nominate per la valutazione delle domande di partecipazione a selezioni per il conferimento di un incarico d'insegnamento in uno stesso Dipartimento.

Oggetto delle denunce era la valutazione dei titoli dottorali vantati dai singoli candidati. Nella specie, dalle attribuzioni dei singoli punteggi riportati nei verbali delle Commissioni giudicatrici si poteva, forse, intuire la motivazione sostanziale che, come la Presidente delle Commissioni in questione ha poi esplicitato in una apposita relazione, aveva determinato in concreto tali attribuzioni sulla base dei criteri di valutazione indicati nei detti verbali.

In questi ultimi, infatti, erano indicati quattro criteri generali per ognuno dei quali era possibile attribuire un certo punteggio; punteggio che solo per il primo di essi (relativo alle pubblicazioni scientifiche) era articolato al suo interno in ragione della tipologia dei contributi, mentre gli altri tre (relativi rispettivamente ai dottorati “nella materia”, ai dottorati “in materie affini”, al titolo di avvocato) prevedevano la eventuale assegnazione di un punteggio fisso per ognuno di essi.

Nei casi portati all'esame del Garante l'Università non aveva ritenuto fondati i rilievi mossi dall'istante, che lamentava come in sede di valutazione dei titoli da lui posseduti non fossero stati considerati i suoi due dottorati (uno nella materia ed uno in materia affine), ma fosse stato invece valutato uno solo dei due, vale a dire quello nella materia. Ciò aveva determinato l'attribuzione al candidato del solo punteggio previsto dal criterio di cui al numero due e non anche di quello previsto dal criterio di cui al numero tre.

In questo contesto si inseriva la interpretazione, data dalla Presidente delle Commissioni interessate, secondo la quale per tutti i dottorati si doveva attribuire un solo punteggio giacché nella enunciazione dei criteri di cui ai numeri due e tre si faceva sempre riferimento a tali titoli usando però il singolare. Tale effettiva scelta linguistica non sembra poter avere alcun rilievo se non all'interno di ognuno dei due criteri in discorso ai quali si riferisce (per cui, ad esempio, il possesso eventuale da parte di un candidato di due dottorati nella stessa materia non potrebbe

determinare la attribuzione allo stesso del doppio dei punti previsti dal criterio numero due).

Non sembra, invece, al Garante che per tale ragione si debbano ritenere comunque alternativi tra loro, in mancanza di ogni specificazione in proposito, i criteri di cui ai numeri due e tre, che riguardano dottorati di tipo diverso. Se si volesse prevedere in via generale ed astratta di attribuire un solo punteggio per il possesso da parte di uno stesso candidato di uno o di più dottorati dello stesso tipo o di tipo diverso sarebbe certamente possibile ridurre i criteri più volte citati da quattro a tre, articolando quindi al suo interno l'unico criterio che così rimarrebbe per la valutazione dei dottorati nel loro insieme; operando così in maniera, ad esempio, analoga a quella già prevista ora per le pubblicazioni scientifiche.

Ora, poiché tali criteri sono utilizzati in maniera diffusa, se non addirittura generalizzata con l'utilizzo di una modulistica pressoché standard, almeno in certi ambiti, sembra al Garante necessario formulare una osservazione di carattere generale in odine alla loro stessa formulazione. È infatti evidente che nulla osta in via teorica a che le valutazioni comparative di questo tipo seguano per quanto attiene i dottorati di ricerca il principio della alternatività così come sopra accennato, ma sarebbe opportuno, se non altro, che ciò fosse chiaramente desumibile fin dalla enunciazione del medesimo nei verbali delle Commissioni giudicatrici.

In altri termini si tratterebbe in via generale di esplicitare, rendendo quindi più trasparente la procedura di valutazione, che in questo ambito l'Ateneo intende prendere in considerazione, qualora un candidato avesse ottenuto più dottorati, uno solo di essi, magari prevedendo che l'unico punteggio attribuibile in base a questo criterio possa essere eventualmente diverso in ragione della specie (cioè, nella materia o in materia affine) del dottorato conseguito.

h) Un dipendente universitario ha denunciato al Garante l'esistenza di una ingiustificata differenziazione nella corresponsione in concreto al personale interessato dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, che doveva essere erogato dall'Ateneo, in base a quanto previsto dall'art. 8 del D.R. n. 2405 del 14.06.2019 e successive modifiche, seguendo un sistema di riferimento ai vari scaglioni. In particolare tale regolamento stabiliva che per i lavori – Tabella A – il parametro era dato dalla individuazione di percentuali fisse per ogni scaglione

di importi contrattualizzati, mentre per i servizi e le forniture - Tabella B - era dato dalla indicazione di una percentuale progressiva per ognuno di detti scaglioni.

Il Garante rilevava che una tale differenza di impostazione del riferimento agli scaglioni per le due tipologie di attività (lavori e servizi/forniture) appariva di certo frutto di una scelta legittima operata dall'Ateneo nell'ambito della sua discrezionalità.

Tuttavia, constatando che essa poteva risultare comunque poco giustificata, pur rappresentando il risultato finale al quale si era pervenuti in esito ad una articolata e condivisa procedura di approvazione protrattasi per circa un anno, il Garante riteneva di formulare una osservazione di carattere generale in ordine alla opportunità per l'Ateneo di rivedere tale regolamentazione, naturalmente solo in ordine a questo specifico aspetto, adottando una parametrizzazione unica al fine di non penalizzare, in fase di concreta applicazione degli incentivi in discorso, i destinatari degli stessi con riferimento ad una tipologia di attività.

i) Una studentessa ha segnalato al Garante una incredibile situazione nella quale era venuta a trovarsi non riuscendo di fatto ad ottenere un rimborso al quale aveva pacificamente diritto. In esito alle interlocuzioni avute con gli Uffici della Università più direttamente interessati, il Garante riusciva ad individuare un percorso procedurale al cui termine l'istante avrebbe potuto finalmente avere quanto da lei indebitamente versato, ma proprio dalle informazioni in proposito assunte e dalla documentazione acquisita emergeva però il perdurare, nonostante qualche miglioramento intervenuto negli ultimi tempi, di un'area di non indifferente criticità nei rapporti tra l'Ateneo e l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (Aliseo).

In particolare, al di là del caso specifico, è sembrato al Garante che tale Agenzia regionale e l'Ateneo non riescano ancora di fatto a coordinarsi adeguatamente se non altro per una parte delle molte attività che sono chiamati a svolgere in necessaria, almeno teorica, sinergia.

Infatti, le regolamentazioni proprie dell'Agenzia in tale ambito a volte prescindono, ad esempio, da previsioni o vincoli, specie ma non solo di natura temporale, comunque disciplinati dalla normativa dell'Ateneo, dando in tal modo

origine a problematiche che sarebbe ovviamente preferibile per tutti evitare che sorgessero.

Di qui l'osservazione di carattere generale sulla opportunità di valutare da parte dell'Ateneo la eventuale individuazione di strumenti idonei e condivisi atti a coordinare meglio le regolamentazioni in questione al fine appunto di eliminare, o almeno ridurre nella misura massima possibile, i contrasti o le differenze nel disciplinare in concreto le attività di cui sopra.

I) Un laureato si è rivolto al Garante perché, avendo partecipato ad un Master non riusciva ad ottenere gratuitamente da parte dell'Ateneo un documento ufficiale con la indicazione dei singoli voti conseguiti nonché del voto finale riportato (c.d. Diploma Supplement).

Invero, sembra che di fatto in via generale per i master di primo e secondo livello attivati dall'Ateneo di Genova ogni studente, una volta conseguito il titolo di studio, possa richiedere gratuitamente agli uffici competenti il rilascio di tale Diploma, in cui sono appunto riportati insegnamenti, moduli, voti, date e settori scientifico-disciplinari, pur essendo un tale rilascio espressamente escluso in diversi Bandi (tra i quali quello relativo al Master al quale aveva partecipato il denunciante).

D'altra parte tali indicazioni specifiche sul percorso formativo seguito non sono ricavabili dal Diploma, per così dire semplice, previsto dall'art. 10 comma 2 del Regolamento Studenti dell'Ateneo di Genova, nei quali viene solo riportata la menzione della eventuale lode. Così stando le cose, ed una volta risolto il caso specifico in esame, il Garante ha ritenuto opportuno formulare una osservazione di carattere generale al fine di sollecitare una valutazione in ordine alla necessità di una più ampia e chiara esplicitazione nei futuri Bandi della possibilità di chiedere il Diploma Supplement.

Tale osservazione è stata già condivisa dal Rettore che ha interessato i competenti Uffici dell'Ateneo affinché provvedano alla implementazione dei nuovi Bandi.

4) Considerazioni finali

In definitiva, anche in conclusione di questa relazione, sembra possibile, naturalmente solo in base al complesso delle denunce e delle richieste comunque pervenute all'Ufficio del Garante nell'anno accademico in esame, evidenziare il permanere in Ateneo di alcune limitate aree di criticità riferibili alle modalità di effettuazione della attività didattica ed alla complessità del Portale web universitario.

Infatti, pur dovendosi con ogni evidenza tener adeguatamente conto del permanere nel periodo in questione della grave situazione emergenziale più volte richiamata in questa sede, non appare casuale che a tali aree abbiano fatto riferimento la maggior parte delle segnalazioni dirette al Garante.

Quanto alla prima, è sembrato in particolare che diversi docenti abbiano tenuto nel concreto svolgimento della loro attività didattica atteggiamenti troppo spesso sterilmente autoreferenziali o comunque tali da non favorire certo il necessario confronto, ovviamente nel rispetto dei diversi ruoli, con gli altri docenti, con gli studenti e con il personale amministrativo.

Quanto al suddetto Portale, poi, non può sottacersi l'opportunità di una radicale rivisitazione del Sistema Informativo dell'Ateneo che, nonostante la sua pacifica rilevante complessità e gli innegabili miglioramenti apportati negli ultimi tempi, appare ancora di non semplice accesso nelle sue articolazioni, specie in fase di ricerca, ed a volte anche disomogeneo nelle informazioni, magari ripetute in pagine diverse ma senza alcun rinvio tra loro.

Genova, 31 ottobre 2021

Il Garante di Ateneo

Michele di Lecce

